IPSIA "Primo Levi" - Parma
Prot. 0011467 del 03/11/2026
I-1 (Uscita)

Liceo Professionale Primo Levi – Parma

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Deliberato dal Consiglio di Istituto il 12 Febbraio 2010 (Delibera n. 3)
Integrazioni del Collegio dei docenti del 2012, 2016 e 2022
AGGIORNAMENTO 2026 -2027
Deliberato dal Collegio Docenti del 09/10/2026, (Delibera n. 2)
Approvato dal Consiglio di Istituto del 23/10/2026 (Delibera n. 3)

Premessa
Il presente regolamento disciplinare si ispira allo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* della Scuola Secondaria (D.P.R. 249 del 24 giugno 1998) e relative modifiche (DPR 235 del 21/11/ 2007, DPR 134/2025 dell'8/08/2025), al *Patto di Corresponsabilità* scuola famiglia e al PTOF.
Su queste basi, le finalità che intende realizzare sono volte a fare della scuola un luogo di formazione, educazione e sviluppo della coscienza critica e della personalità degli studenti, attraverso la ricerca, il dialogo e un confronto ispirato a valori democratici, teso all'inclusione di ogni diversità, al rispetto di ogni cultura, alla esaltazione della legalità e del rispetto delle norme del vivere civile. Premessa fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi è la qualità delle relazioni tra insegnanti, studenti e famiglie che, pur nella diversità di ruoli, collaborano con pari dignità e responsabilità alla crescita educativa e culturale della comunità scolastica, nel doveroso rispetto reciproco.
In questo senso, coerentemente con le indicazioni legislative e gli obiettivi educativi del POF, le sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento hanno finalità educativa e mirano a rafforzare il senso di responsabilità personale. Proprio per questo motivo, la sanzione disciplinare non influisce sull'aspetto didattico (Art. 1 comma 3 del D.P.R. 235), ma ha incidenza solo sul voto di condotta.

CAPO I
Comportamenti configuranti mancanze disciplinari

I.1 Doveri degli studenti
Si riporta l'art 3 dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria* (D.P.R. 249 del 24 giugno 1998):

1. *Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.*
2. *Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*
3. *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1*[1].
4. *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.*
5. *Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.*
6. *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.*

Si configurano inoltre come mancanze disciplinari i comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e dei doveri così come evidenziati dai regolamenti vigenti presso l'Istituto.

I.2 Indicazione dei comportamenti generali che costituiscono mancanze disciplinari (in relazione ai *Doveri degli studenti* e agli obiettivi trasversali del PTOF)

a) comportamenti che contravvengono all'esigenza di un ambiente-scuola accogliente e pulito (*Dovere n. 6*)
b) frequenza scolastica irregolare, come ritardi abituali, numero eccessivo di assenze, assenze ingiustificate (*Dovere n. 1*)
c) comportamenti in contrasto con le disposizioni di sicurezza e di tutela della salute (*Dovere n. 4*)

d) comportamenti che ostacolino il regolare svolgimento delle lezioni (*Dovere n. 1*)
e) comportamenti lesivi dell'immagine della scuola (*Doveri nn. 2 e 3*)
f) comportamenti offensivi nei confronti delle persone, oppure che costituiscono insulto alle istituzioni, convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche (*Dovere n. 2*)
g) comportamenti che impediscono la libera espressione delle idee o il servizio erogato dalla scuola (*Dovere n. 3*)
h) danni a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone operanti in essa o esterne ad essa (*Dovere n. 5*)
i) reati

In caso di danno arrecato alle strutture/attrezzature scolastiche, nell'irrogazione della sanzione disciplinare ci si ispira al principio della riparazione del danno a spese dello studente.
In caso di danno arrecato durante la permanenza nella scuola a cose appartenenti a studenti o a personale dell'Istituto o a persone esterne alla scuola, si applicheranno i medesimi principi di cui sopra nei limiti di legge.

CAPO II
Sanzioni

II.1 Tipologia delle sanzioni disciplinari

Le violazioni dei doveri disciplinari del presente regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

1. ***ammonizione scritta,*** annotata sul registro di classe, irrogata dal **docente;**
2. ***ammonizione scritta,*** annotata sul registro di classe, irrogata dal **Dirigente scolastico** con **comunicazione formale** alla famiglia e al Consiglio di classe mediante e-mail;
3. ***allontanamento*** dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, irrogata dal **CdC riunito al completo di tutte le componenti**, con convocazione dello studente presunto responsabile e di chi ne esercita la potestà genitoriale;
4. ***allontanamento*** dalla comunità scolastica per più di 15 giorni o fino al termine delle lezioni o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato, irrogata dal **CdI**, con convocazione dello studente presunto responsabile e di chi ne esercita la potestà genitoriale o con stesura di una relazione (il cui modello si trova in allegato al presente Regolamento), riportante i fatti e le dichiarazioni di tutte le parti coinvolte, da parte del Coordinatore di classe**.**

- Non costituisce sanzione disciplinare il richiamo verbale.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- Nel periodo di allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. È altresì consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la Scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica.
- Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.
- Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato

di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

- In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui sopra, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dalla normativa nazionale, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
- Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.
- Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica..
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale.

II.2 Attività di cittadinanza attiva e solidale

Il Consiglio di classe organizza le attività di approfondimento per gli studenti/sse sospesi/e fino a due gg. nei giorni in cui sia possibile prevedere la vigilanza delle stesse. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono, oltre che la redazione da parte dello studente di un breve elaborato di riflessione sull'episodio che ha portato alla sanzione stessa, anche quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione dei valori educativi e di crescita sottesi al PTOF d'Istituto. Tali attività dovranno essere effettivamente utili alla collettività scolastica e dovranno essere esenti da oneri per la collettività stessa. Sono da escludersi tutte le attività che comportino rischi di infortunio, che richiedano abilità non comuni, che possano causare danni a persone o cose, che siano degradanti o umilianti per lo studente.
In particolare sono previste le seguenti attività compensative,

- Pulizia di locali, adiacenze della scuola all'interno dei cortili, suppellettili e arredi o loro riparazione;
- Collaborazione nella sistemazione di archivi o della biblioteca;
- Collaborazione nella sistemazione o riordino del magazzino;
- Collaborazione nella sistemazione di materiale per i laboratori;
- Predisposizione di materiale didattico
- Altri servizi utili alla scuola

II.3 Responsabilità civile dello studente

1. In caso di danneggiamento volontario a mobili, suppellettili, infrastrutture, ecc., all'alunno vengono

addebitate le spese di riparazione, sostituzione o ripristino.

2. Per danni volontari non imputabili a persone specificamente individuate, che si verificassero nell'Istituto durante l'orario scolastico, verrà considerata responsabile la classe o il gruppo che utilizzava quell'ambiente. In ogni caso, per i laboratori valgono i regolamenti esposti.
3. L'ammontare del danno è fissato dal Dirigente, su indicazione dell'Ufficio Tecnico.
4. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento, l'Istituto non ne risponde, pur sorvegliando i locali dove lo studente deposita gli indumenti o altro per svolgere la normale attività didattica.

CAPO III

Infrazioni disciplinari e relative sanzioni

III.1 Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni

- La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto, ma contribuiscono a determinare il voto di condotta.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto
- La ripetuta **reiterazione** di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.
- Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente **due o più infrazioni**, viene applicata la sanzione superiore.
- L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
- Il trasferimento ad altra scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo *iter* fino alla conclusione.

Elementi di **valutazione della gravità** sono:

- la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della Scuola, nonché la responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla comunità scolastica;
- la conclamata intenzionalità del comportamento;
- la presenza di fatti oggettivi gravi
- la reiterazione della stessa infrazione;
- il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- il concorso di più studenti tra loro;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

III.2 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari

Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

A. Sanzione Ammonizione irrogata dal docente (n. 1)

- contestazione orale ed immediata dell'addebito ed invito allo studente ad esporre le proprie ragioni;
- annotazione della sanzione sul registro di classe;
- la comunicazione della sanzione alla famiglia avviene durante i colloqui, ma è da subito presente e

visibile su registro elettronico.

B. Sanzione Ammonizione irrogata dal Dirigente scolastico (n. 2)

Il Dirigente scolastico, sentito il Docente presente al momento del fatto che si contesta allo studente:

- accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni;
- contesta l'addebito allo studente e lo invita ad esporre le proprie ragioni;
- decide ed applica la sanzione;
- dà comunicazione scritta allo studente ed alla famiglia via e-mail.

C. Sanzione allontanamento dalle lezioni (sospensione) fino a 15 giorni (n. 3)

- Prima della riunione del Consiglio di classe il Dirigente, o il Collaboratore vicario che presiede la riunione, ha il dovere di
  - accertare i fatti;
  - contestare l'addebito allo studente presunto responsabile;
  - sentire lo studente interessato ed eventualmente altre persone coinvolte nei fatti, anche come testimoni
- il DS convoca il Consiglio di Classe in seduta allargata a tutte le componenti (docenti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli studenti) e convoca nella stessa seduta del Consiglio di Classe lo studente presunto responsabile e i suoi genitori (soprattutto per alunni minorenni) ed eventuali altri studenti della scuola coinvolti nell'episodio in questione.
- Il Dirigente riferisce al Consiglio di classe l'esito dei colloqui, dopo aver ricordato a tutti i presenti l'obbligo del segreto d'ufficio; nel riferire i fatti ed i comportamenti, il Dirigente avrà cura di nominare altre persone eventualmente coinvolte, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, e avrà particolare attenzione qualora siano presenti membri del Consiglio di classe minorenni.
- Il Consiglio di classe, convocato chi esercita la potestà genitoriale, invita lo studente presunto responsabile ad esporre direttamente le proprie ragioni.
- Al termine della discussione, il Consiglio di classe delibera sulla proposta di sospensione a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.
- La sanzione viene comunicata allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata. In caso di assenza dello studente interessato e dei suoi genitori, la comunicazione della sanzione avviene per email indicante il giorno di inizio della sospensione e la sua durata.

D. Sanzione allontanamento temporaneo dalle lezioni (oltre 15 giorni) (n. 4)

E. Sanzione allontanamento sino al termine delle lezioni (n. 5)

Le sanzioni E ed F sono di competenza del Consiglio di Istituto.

- Prima della riunione del Consiglio di Istituto il Dirigente ha il dovere di:
  - accertare i fatti;
  - contestare l'addebito allo studente presunto responsabile;
  - sentire lo studente interessato ed eventualmente altre persone coinvolte nei fatti, anche come testimoni
- il DS convoca il Consiglio di Classe della classe dello studente in questione in seduta allargata a tutte le componenti (docenti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli studenti) e convoca nella stessa seduta del Consiglio di Classe lo studente presunto responsabile e i suoi genitori (per alunni minorenni).
- Il Dirigente, , riferisce al Consiglio di classe l'esito dei colloqui, dopo aver ricordato a tutti i presenti l'obbligo del segreto d'ufficio; nel riferire i fatti ed i comportamenti, il Dirigente, o il Coordinatore, avrà cura di nominare altre persone eventualmente coinvolte, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, e avrà particolare attenzione qualora siano presenti membri del Consiglio di classe minorenni.
- Il Consiglio di classe, convocato chi esercita la potestà genitoriale, invita lo studente presunto responsabile ad esporre direttamente le proprie ragioni.
- Al termine della discussione, il Consiglio di classe delibera sulla proposta di sospensione a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione e la presunta durata (**superiore a 15 giorni**) del provvedimento disciplinare, con motivazione relativa alla gravità della violazione, in presenza di reati o di ripetute e gravi violazioni del regolamento che hanno già portato a sanzioni disciplinari consistenti in sospensioni dalle attività didattiche nel corso dello stesso anno scolastico. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

- Il Coordinatore della Classe avrà cura di far pervenire all'Ufficio della Dirigenza i seguenti documenti:
    - richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio di Istituto per provvedimento disciplinare con sintesi della delibera del Consiglio di Classe
    - fotocopia del verbale del Consiglio di Classe recante la delibera di sospensione
    - relazione sulla situazione comportamentale dello studente oggetto della sanzione (v. allegato)
    - relazione del docente che ha rilevato la/le violazioni disciplinari
    - relazioni di eventuali testimoni
    - relazione dello studente oggetto del provvedimento ed eventualmente dei genitori, per illustrare le proprie ragioni.

III.3 Sanzioni relative all'uso dei telefoni cellulari (o altri devices non autorizzati) durante l'orario scolastico

La normativa scolastica nazionale dall'anno scolastico 2025-26 vieta tassativamente l'uso non autorizzato di telefoni cellulari o di altri devices elettronici da parte degli studenti durante tutto l'orario scolastico, quindi dall'entrata nell'edificio fino al momento dell'uscita, intervalli compresi.

A tutti gli studenti e a tutte le studentesse, e alle loro famiglie, viene fortemente consigliato di NON PORTARE A SCUOLA IL TELEFONO CELLULARE, che non potrà essere utilizzato per nessuna ragione, fatti salvi casi eccezionali che devono essere vagliati dal Dirigente scolastico (studenti disabili con bisogni speciali ecc.).

Se portato a scuola, deve essere tenuto spento in tasca o nello zaino.

Lo studente o la studentessa che saranno colti a trasgredire a questa norma nazionale saranno sanzionati con le seguenti modalità:

1) la prima e la seconda volta che si faranno cogliere ad usare il cellulare, il docente che li ha visti farà una nota scritta sul registro elettronico ed avviserà personalmente le famiglie del ragazzo/a in questione telefonicamente o, se non riesce a trovare riscontro, via email, che successivamente alle note (prima forma di sanzione disciplinare), se lo studente o la studentessa persistono ad usare il cellulare, saranno sospesi.

2) dalla terza nota a seguire, sarà convocato il CdC straordinario per la sospensione di un giorno dalle attività didattiche (seconda forma di sanzione disciplinare).

Nelle note scritte i Docenti riporteranno sempre la stessa dicitura: "Uso cellulare durante l'orario scolastico – PRIMA (o seconda, terza ecc.) VOLTA"

III.4 Doveri, infrazioni ai "doveri", sanzioni

L'elenco che segue rappresenta la fattispecie più prevedibile di comportamenti che, non ottemperando ai doveri prescritti agli studenti, sono sanzionabili disciplinarmente, ed è quindi **esemplificativo e non esaustivo** di ogni possibile infrazione.

Nei casi non previsti in modo esplicito, insegnanti e preside procederanno per analogia ispirandosi ai principi dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*.

III.4.1 TABELLA A: INFRAZIONI NON GRAVI

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	INFRAZIONI ai "doveri"	SANZIONE
FREQUENZA REGOLARE "comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curricolo"	1. volontaria mancata esecuzione delle attività in classe 2. elevato numero di assenze 3. ritardi e uscite anticipate non debitamente documentate 4. ritardi frequenti al rientro intervalli o al cambio di ora 5. mancata trasmissione comunicazione scuola-famiglia 6. allontanamento non autorizzato dall'aula	Dall'**ammonizione scritta irrogata dal docente** all'**ammonizione scritta irrogata dal D.S**. con comunicazione formale alla famiglia e al C.d.C. La recidiva ripetuta può comportare l'irrogazione della sanzione immediatamente successiva.
RISPETTO DEGLI ALTRI "comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"	1. insulti, termini volgari e offensivi tra studenti 2. atteggiamento irriguardoso nei confronti del personale 3. interventi inopportuni durante le lezioni 4. interruzioni continue del ritmo delle lezioni 5. danneggiamento del materiale altrui 6. atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti 7. violazione del divieto di fumo (trasgressione commessa all'esterno dell'edificio, ferma restando la possibilità della sanzione amministrativa) 8. disturbo durante il cambio dell'ora o il cambio di aula 9. comportamento non adeguato all'ambiente scolastico (atteggiamento, vestiario) 10. consumo di bevande o cibo durante le lezioni	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE "comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui"	1. violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati 2. lanci di oggetti non contundenti e non pericolosi 3. utilizzo non motivato delle uscite di sicurezza	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE "comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche"	1. mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 2. danneggiamenti involontari delle attrezzature, di laboratori, ecc. 3. scritte su muri, porte e banchi (purché cancellabili)	

III.4.2 TABELLA B: INFRAZIONI GRAVI

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	INFRAZIONI ai "doveri"	SANZIONE
FREQUENZA REGOLARE "comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curricolo"	1. uscita dagli spazi dell'Istituto senza autorizzazione (con aggravante per minorenni) 2. uso di cellulari e apparecchiature elettroniche non consentite durante le lezioni	**<u>Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 15 giorni</u>** irrogata dal C.d.C. e **<u>per più di 15 giorni</u>** irrogata dal C.d.I. La recidiva comporta una durata maggiore nell'allontana-mento. Il Consiglio di Classe, su proposta del Dirigente scolastico, valuterà in sede di seduta straordinaria il livello di gravità della trasgressione. Il C.d.C. a maggioranza o all'unanimità può decidere se accompagnare (o sostituire) la sanzione disciplinare con la esclusione dello studente/ssa dai viaggi di istruzione e/o percorsi Erasmus. l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all'autorità competente qualora il medesimo costituisca un illecito.
RISPETTO DEGLI ALTRI "comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"	1. propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone, anche in relazione alla discriminazione di genere, cultura e etnia 2. utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 3. ricorso alla violenza 4. lancio di oggetti contundenti e/o pericolosi 5. violazione intenzionale dei regolamenti degli spazi attrezzati 6. Gravi insulti e/o minacce a Docenti e Personale ATA 7. Atti di bullismo, reiterati e strutturati 8. Richieste di denaro ad altri studenti, accompagnate da allusioni o atteggiamenti minacciosi 9. Uso di termini, immagini o atteggiamenti che possono offendere gravemente la sensibilità religiosa altrui (bestemmie ecc.) 10. Rifiuto di interrompere l'uso non consentito di telefoni cellulari, smartphones, cuffiette per ascolto musica e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura elettronica durante le lezioni. 11. violazione del divieto di fumo (trasgressione commessa all'interno dell'edificio, ferma restando la possibilità della sanzione amministrativa) 12. Furti e/o sottrazioni indebite di beni altrui (ferma restando la segnalazione alle autorità competenti, qualora l'atto sia stato malizioso e intenzionale) 13. contraffazione di voti, comunicazioni, firme dei genitori 14. Gioco d'azzardo con o senza l'uso di apparecchiature elettroniche 15. Realizzazione di foto, file audio e/o video non autorizzati (se postati su web, social network, compresi What's app, TikTok, Telegram ecc. anche passibili di denuncia penale a Polizia postale)	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE "comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui"	1. introduzione nella scuola di alcoolici e/o sostanze illecite e/o pericolose e/o consumo degli stessi 2. introduzione nella scuola di strumenti di offesa e/o armi, anche finte 3. violazione intenzionale delle norme di sicurezza 4. atti che mettono in pericolo l'incolumità propria e altrui (come - ad es.- scoppio di petardi, fumogeni, spruzzo di spray urticante ecc.) 5. manomissione delle apparecchiature e delle istruzioni di sicurezza (segnaletica, vie di fuga, estintori, ecc.)	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE "comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche"	1. danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre...) 2. incisione di banchi, sedie, porte, ecc.	

III.3 Infrazioni e sanzioni collettive

- Per le infrazioni collettive riconducibili ai comportamenti individuali per i quali non sia prevista la sospensione, si applicheranno gli stessi criteri dei corrispondenti casi individuali.
- L'assenza collettiva non adeguatamente giustificata comporterà l'ammonizione immediata da parte del Coordinatore che avvisa via email tutte le famiglie.
- Si potrà infliggere la sospensione collettiva nei casi di:
  - somma di ammonizioni per assenze collettive o per disturbo sistematico e grave dell'attività didattica, fatta salva la gradualità della sanzione come nel corrispondente caso individuale;
  - atteggiamento persecutorio collettivo e persistente nei confronti di soggetti fragili, emarginati da tutta la classe e fatti oggetto di atti di bullismo;
  - danni gravi di tipo teppistico, qualora sia provata la responsabilità all'interno della classe ma di cui non sia stato possibile individuare i responsabili;
  - atteggiamento di omertà ostinata.

- Nel caso di danni o furti, l'eventuale onere del risarcimento potrà sommarsi alla sanzione disciplinare, o, in assenza di recidività, e comunque a criterio del Consiglio di classe, estinguere la stessa.
- Ove sussistano le condizioni per una sospensione collettiva, il Consiglio di classe potrà deliberare l'annullamento di tutte le uscite didattiche programmate di durata superiore a un giorno nell'anno scolastico in corso.
- Tutti i comportamenti individuali e/o collettivi descritti più sopra sono da considerarsi esemplificativi, e non esauriscono la gamma di infrazioni che possono essere individuate e sanzionate dagli organi competenti.

III.4 Comunicazioni

Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa ed essendo gli stessi volti al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, delle infrazioni e delle relative sanzioni verrà data comunicazione ai genitori:

- le sanzioni disciplinari dal n. 2 al n. 4 (cfr. II.1), devono essere tempestivamente **comunicate per iscritto** ai genitori (o a chi esercita la potestà genitoriale) dello studente;
- la sanzione n. 1 (cfr. II.1) può essere comunicata anche in sede di colloqui periodici.

Le sanzioni da 2 a 4 sono inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra. Ai fini di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola sarà comunque attuata la doverosa riservatezza circa i fatti che lo hanno visto coinvolto.
Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili utilizzando "*omissis*" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del D.M. 306/2007.

CAPO IV
Impugnazioni

Avverso le sanzioni disciplinari di cui al precedente Capo II, è ammesso ricorso da parte degli studenti o di chi ne avesse interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'Organo di garanzia di cui al Capo V del presente regolamento.

L'impugnazione, così come delineato dall'art. 5 del D.P.R. incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata: la sanzione sarà pertanto sospesa in pendenza del procedimento di impugnazione.

Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare, chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) ha facoltà di ricorrere all'apposito *Organo di Garanzia* interno alla scuola. L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse, di cui al D.P.R. 24.06.1998 n. 249 così come modificato e integrato con D.P.R. 21.11.2007 n. 235, e contro le decisioni dell'Organo di Garanzia in merito ad eventuali ricorsi contro l'irrogazione di sanzioni disciplinari è attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia interno della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

CAPO V
Organo di garanzia

- L'Organo di garanzia (art. 5 comma 1 del D.P.R.) è composto da:
  - Dirigente scolastico o suo delegato;
  - Un genitore: eletto dall'Assemblea dei genitori. L'Assemblea dei genitori elegge anche un supplente, avendo cura al fatto che gli eletti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto risultano incompatibili nel caso siano chiamati a giudicare una impugnazione di sanzione irrogata dal Consiglio di Classe o di Istituto di cui sono membri;
  - Uno/a studente/essa: eletto/a dall'Assemblea degli studenti. L'Assemblea degli studenti elegge anche un supplente, avendo cura al fatto che gli eletti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto risultano incompatibili nel caso siano chiamati a giudicare una impugnazione di sanzione irrogata dal Consiglio di Classe o di Istituto di cui sono membri;
  - Un docente eletto dal Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto elegge anche un supplente, avendo cura al fatto che i docenti presenti nei Consigli di Classe o eletti nel Consiglio di Istituto risultano incompatibili nel caso siano chiamati a giudicare una impugnazione di sanzione irrogata dal Consiglio di Classe o di Istituto di cui sono membri.

- L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico.
- Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso la sanzione da parte dello studente, o di chi ne abbia interesse, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.
- Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono valide se ad esse partecipano almeno tre membri su quattro, tra i quali obbligatoriamente il presidente.
- Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organismo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.
- Nel caso in cui il genitore membro dell'organismo di garanzia sia genitore dello studente appellante, nel procedimento che interessa il figlio verrà sostituito dal membro supplente.
- L'organo di garanzia è altresì competente a:
  - dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione all'applicazione del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" così come modificato e integrato con D.P.R. 21.11.2007 n. 235;
  - decidere sui ricorsi contro l'abrogazione delle sanzioni disciplinari;
  - formulare proposte riguardanti la modifica del Regolamento interno di disciplina.

CAPO VI

Fonti normative principali

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente.

Fonti normative principali:

- R.D. 04.05.1925, n. 653;
- R.D. 26.09.1935, n. 1845;
- D.P.R. 30.06.1955, n. 766;
- L. 11.10.1997, n. 748;
- D.P.R. 24.06.1998, n. 249 e norme richiamate, come modificato dal D.P.R. 21.11.2007, n. 235 e da DPR 134/2025 dell'8/08/2025
- D.P.R. 16.04.1994, n. 297;
- nota del MIUR del 31.07.2008;

Allegato 1: Relazione sulla situazione comportamentale dello studente oggetto del provvedimento disciplinare redatta dal Coordinatore di classe

DATI ANAGRAFICI	
SITUAZIONE DELLO STUDENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI 1° GRADO (segnalare anche interventi ASL, servizi sociali, ecc)	
SITUAZIONE DELLO STUDENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI 2° GRADO (segnalare anche interventi ASL, servizi sociali, ecc)	
CARATTERISTICHE DEL GRUPPO CLASSE ATTUALE	
INTERVENTI DISCIPLINARI DEL CDC SULLA CLASSE (precedenti i fatti in questione)	
VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DOVUTE AL COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE IN OGGETTO	
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GIA' A CARICO DELLO STUDENTE NELL'ANNO IN CORSO (precedenti i fatti in questione)	
L'ALUNNO E' GIA' SOSPESO IN VIA CAUTELATIVA?	○ SI, DAL _____ ○ NO

Allegato 2: Scheda per l'assegnazione del voto di comportamento

PROPOSTA VOTO DI COMPORTAMENTO

Alunno/a: **……**
Classe: **……**

Indicatori	Livelli di valutazione	Scala punteggi	Descrittori	Punteggio assegnato
A1 - Frequenza* e puntualità *La percentuale è riferita al monte ore quadrimestrale	ottimo/ eccellente	9 ÷ 10	frequenza assidua (assenze ≤ 5 %) e/o assenza di ritardi o uscite anticipate non giustificate da validi motivi	
	discreto/ buono	7 ÷ 8	frequenza regolare (assenze < 10 %) e/o pochi ritardi o uscite anticipate non giustificate da validi motivi	
	sufficiente	6	frequenza accettabile (assenze < 15 %) e/o 5-7 ritardi al mese o uscite anticipate non giustificate da validi motivi	
	insufficiente	4 ÷ 5	frequenza discontinua (assenze < 20 %) e/o 7 - 10 ritardi al mese o uscite anticipate non giustificate da validi motivi	
	gravemente insufficiente	2 ÷ 3	frequenza irregolare (assenze < 25 %) e/o più di 10 ritardi al mese o uscite anticipate non giustificate da validi motivi	
A2 - Partecipazione alla vita scolastica	ottimo/ eccellente	9 ÷ 10	attiva e propositiva anche nelle attività extracurricolari	
	discreto/ buono	7 ÷ 8	attiva	
	sufficiente	6	sporadica, con saltuari episodi di disturbo delle lezioni	
	insufficiente	4 ÷ 5	episodica o passiva, con frequenti atteggiamenti di disturbo e/o impedimento delle lezioni	
	gravemente insufficiente	2 ÷ 3	Quasi nulla, con quotidiani atteggiamenti di disturbo e/o impedimento delle lezioni	
A3 -Collaborazione con docenti e compagni	ottimo/ eccellente	9 ÷ 10	consapevole e costruttiva	
	discreto/ buono	7 ÷ 8	adeguata	
	sufficiente	6	sufficiente	
	insufficiente	4 ÷ 5	discontinua	
	gravemente insufficiente	2 ÷ 3	del tutto inadeguata: atteggiamento oppositivo e sfidante o del tutto abulico.	

A4 - Rispetto degli impegni scolastici	ottimo/ eccellente	9 ÷ 10	scrupoloso e costante	
	discreto/ buono	7 ÷ 8	diligente	
	sufficiente	6	Sufficiente	
	insufficiente	4 ÷ 5	scarso (con saltuaria sottrazione alle verifiche e/o all'adempimento delle consegne)	
	gravemente insufficiente	2 ÷ 3	del tutto inadeguato (con frequente e calcolata sottrazione alle verifiche e/o all'adempimento delle consegne)	
B – Sanzioni (Rispetto delle norme comportamentali)	eccellente	10	assenza di sanzioni disciplinari	
	buono	9	presenza di richiami verbali	
	discreto	8	presenza di richiami verbali e ammonizioni scritte dei docenti (< 4 per quadr.);	
	sufficiente	7	presenza di ammonizioni scritte dei docenti (max 4 per quadr.) e/o ammonizioni scritte del DS e/o sospensioni dalle lezioni (max 2 gg. per ogni quadr.)	
	insufficiente	6	presenza di ammonizioni scritte (max 10 per quadr.) e sospensioni dalle lezioni (fino a 15 gg. per ogni quadr.)	
	gravemente insufficiente	5	presenza di ammonizioni scritte (> 10 per quadr.) e sospensioni dalle lezioni (oltre i 15 gg. per quadrimestre)	
	gravemente insufficiente	4	recidiva rispetto a quanto previsto al precedente punto e/o maggiore gravità nel ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate	

TOTALE PUNTEGGIO = SOMMA DEI PARZIALI A = (A 1 + A 2 + A 3 + A 4) / 4 e B : (A+2B) / 3 = _____

(+ arrotondamento per eccesso se i decimali sono ≥ di 0,50; per difetto se < di 0,50) =

VOTO DI CONDOTTA ASSEGNATO _____

_____, li _____ **Il coordinatore di classe**